

**REGOLAMENTO (CE) N. 1545/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 27 luglio 2001**

**che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 272ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1136/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine <sup>(8)</sup>.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Dall'esame delle offerte presentate per la 272ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria A.

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

(4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Per la 272ª gara parziale, nessuna offerta è stata presentata.

considerando quanto segue:

(5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1489/2001 <sup>(6)</sup>, nonché dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1136/2001 della Commissione, dell'8 giugno 2001, recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 <sup>(7)</sup>.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

(2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di

Per la 272ª gara parziale indetta in virtù dei regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1136/2001:

per la categoria A negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999:

- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 222,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
- il quantitativo massimo di carcasse e mezzene accettati è fissato a 11 815 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 149 del 2.6.2001, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU L 196 del 20.7.2001, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU L 154 del 9.6.2001, pag. 12.

<sup>(8)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---